

**Contratto collettivo di assicurazione sulla vita**  
**Assicurazione collettiva di risparmio e di rischio**

tra la

**Fondazione collettiva Swiss Life**  
**per il 2° pilastro, Zurigo**  
(fondazione)

e

**Swiss Life SA, Zurigo**  
(Swiss Life)

Entrata in vigore: 1° gennaio 2015

## **Art. 1 Basi**

### **1 - Persone da assicurare**

Le parti contraenti stabiliscono di riassicurare presso Swiss Life, secondo le condizioni del presente contratto collettivo di assicurazione sulla vita, tutte le dipendenti e tutti i dipendenti dei datori di lavoro affiliati presso la fondazione che secondo il regolamento di previdenza in vigore devono essere assicurati nell'ambito della previdenza professionale.

### **2 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto**

Oltre alle disposizioni del presente contratto sono determinanti le disposizioni, ove applicabili,

- dei regolamenti di previdenza
- delle Condizioni generali per l'assicurazione collettiva sulla vita (CGA) e
- delle Condizioni supplementari per l'assicurazione relativa all'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi nell'ambito della LPP
- delle Condizioni di ammissione per l'assicurazione collettiva sulla vita
- del regolamento dei costi.

### **3 - Tariffe di riferimento**

Le assicurazioni si basano sulle tariffe di Swiss Life relative all'assicurazione collettiva sulla vita approvate dall'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

All'assicurazione di rischio si applicano tariffe annuali.

In caso di assicurazione del processo di risparmio trovano applicazione, a scelta, le tariffe annuali di Swiss Life relative all'assicurazione collettiva sulla vita per le assicurazioni di risparmio sovraobbligatorie a remunerazione garantita o a valore nominale garantito.

## **Art. 2 Attuazione**

### **1 - Assicurazione di rischio**

Vengono assicurati i rischi decesso e invalidità che si verificano presso la persona assicurata prima del raggiungimento dell'età finale stabilita dal regolamento. Tipo e ammontare delle prestazioni risultano dal relativo regolamento di previdenza applicabile.

Inoltre, il rischio dell'adeguamento al rincaro è assicurato ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LPP (ove applicabile).

Al riscatto di rendite di rischio in corso presso Swiss Life si applicano le seguenti condizioni:

- La fondazione riscatta presso Swiss Life le rendite d'invalidità e le rendite per figli d'invalidi in corso alla tariffa valida per l'assicurazione collettiva sulla vita.
- La fondazione può riscattare, con il consenso di Swiss Life, le rendite di vecchiaia, le rendite per vedove o per vedovi, le rendite per conviventi e le rendite per orfani alla tariffa valida per l'assicurazione collettiva sulla vita.

## **2 - Gestione e servizi**

Swiss Life espleta l'ordinaria attuazione relativa all'assicurazione di rischio e alla gestione di conti di risparmio per le persone assicurate, che viene compensata tramite un premio legato ai costi. L'ordinaria attuazione comprende, in particolare, l'apertura del contratto, la gestione del portafoglio e la gestione delle persone assicurate, il disbrigo di casi di prestazioni in corso, la gestione dei conti, l'incasso nonché l'esborso.

I servizi erogati secondo il regolamento dei costi vengono forniti da Swiss Life secondo le disposizioni di detto regolamento e fatturati dalla stessa Swiss Life, a nome della fondazione, direttamente al datore di lavoro affiliato, rispettivamente alla persona assicurata.

## **3 - Assicurazione di risparmio presso Swiss Life**

Previo accordo di Swiss Life, è possibile riassicurare parzialmente l'aver di vecchiaia sovraobbligatorio della fondazione tramite un'assicurazione di risparmio presso Swiss Life. Per questo tipo di assicurazione, Swiss Life garantisce l'ammontare dell'aver di vecchiaia e la remunerazione di quest'ultimo nella misura della copertura assicurativa e nell'ambito della tariffa sottostante.

## **4 - Avere di vecchiaia quale parte integrante del finanziamento**

L'aver di vecchiaia è parte integrante del finanziamento della rendita per vedove o per vedovi o della rendita per conviventi prevista, stabilita dal regolamento prima dell'età finale, risp. dell'eventuale liquidazione in capitale versata in luogo della rendita. Esso viene erogato a Swiss Life in caso di decesso di una persona assicurata prima dell'inizio del versamento della rendita di vecchiaia, nella misura in cui è necessario per finanziare la rendita. Se in luogo della rendita per vedove o per vedovi oppure della rendita per conviventi viene versata una liquidazione in capitale, Swiss Life apporta la differenza positiva tra la liquidazione in capitale e l'aver di vecchiaia disponibile.

## **Art. 3 Scadenza dei premi**

I premi sono esigibili allo stesso momento e nel medesimo importo come i contributi e i costi da versare in base al contratto di adesione fra la fondazione e il datore di lavoro.

## **Art. 4 Durata del contratto**

### **1 - Entrata in vigore; durata**

Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 2015 ed è valido almeno fino al 31 dicembre 2017. Il contratto sostituisce quello del 30 agosto 2010.


### **2 - Proroga del contratto**

Se il contratto non viene disdetto al più tardi sei mesi prima della scadenza, esso rimane in vigore ogni volta per un ulteriore anno con lo stesso termine di disdetta.

**Fondazione collettiva Swiss Life  
per il 2° pilastro**

Zurigo, 28 ottobre 2014

Luogo e data



Gregor Stücheli  
Presidente del consiglio di fondazione



Andreas Zingg  
Gerente

**Swiss Life SA**

Zurigo, 28 ottobre 2014

Luogo e data



Hans-Jakob Stahel  
Responsabile Clientela aziendale



Patrick Barblan  
Responsabile Servizio alla clientela  
Fondazioni collettive

- *Condizioni generali per l'assicurazione collettiva sulla vita (CGA)*
- *Condizioni supplementari per l'assicurazione relativa all'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi nell'ambito della LPP (ove applicabile)*
- *Condizioni di ammissione per l'assicurazione collettiva sulla vita*
- *Regolamento dei costi*